



Sentenza. n. 73/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **36604** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nato a XXX (LE) l'XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Tony Luigi De Giorgi presso il
cui studio è elettivamente domiciliato, in Melendugno (LE), alla via G. Carducci, n. 58

contro:

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, l'avv. De Giorgi per il ricorrente e il
funzionario amministrativo dott.ssa Giuditta De Marzo, in rappresentanza del Ministero
della Difesa;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 16 marzo 2021, il ricorrente, XXX, ex soldato di leva presso l'Aeroporto di Galatina e cessato dal servizio, per fine ferma, nell'ottobre 1980, ha impugnato il Decreto n. 24/2016 del 22 marzo 2016 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con il quale gli è stata attribuita l'indennità *una tantum* in luogo di pensione in misura pari a 2 annualità, Tab. B di 8^

categoria per la patologia *“Esiti di frattura della base del 1° metacarpo dx, ad impegno funzionale”*, dipendente da causa di servizio, in conformità al giudizio di classifica espresso della CMO del Dip. Mil. di Medicina Legale di Roma con verbale BL/B n. A51411894 in data 13 gennaio 2015.

Espone il ricorrente che l’infermità alla mano destra (frattura del metacarpo), derivante da un incidente occorso durante il servizio di leva nel lontano 1980, pacificamente dichiarata dipendente da causa di servizio, ed ascritta, all’epoca dei fatti, alla Tabella B, nella misura di 3 annualità (cfr. CML di Napoli, verbale n. 911/1983 e parere del CPPO del 22 settembre 1984), ha subito, nel corso del tempo, un significativo peggioramento sino a pregiudicare notevolmente la funzionalità dello stesso organo, inducendolo ad avanzare, in data 11 novembre 2013, istanza di aggravamento, poi esitata nell’impugnato provvedimento concessivo, come detto, di indennità *una tantum* (per 2 anni), e non, invece, nel riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia, a suo avviso, spettante.

A sostegno della pretesa - oltre alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente di parte, dott. Della Valle, secondo cui l’infermità andrebbe ascritta alla 7^a categoria di Tabella A - il XXX riferisce che dallo stesso verbale del 13 gennaio 2015 della CMO, si evince che gli esiti degli accertamenti clinici e strumentali effettuati hanno evidenziato l’estrema gravità della patologia alla mano destra che risulta *“...con grossa tumefazione dura e deformazione del 1° corpo-metacarpale, pollice destro in flessione...limitata di pochi gradi la flessione con marcata riduzione della forza pinza pollice-indice limitazione quasi completa della estensione del pollice e dell’opposizione...”*, con conseguente impossibilità del paziente di *“...afferrare oggetti con la normale funzione dei pollici...”*.

Conclusivamente il ricorrente ha chiesto che sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere la pensione privilegiata vitalizia per l’infermità alla mano destra *“Esiti di frattura della base del 1° metacarpo dx, ad impegno funzionale”*, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, previa nomina di un CTU, laddove ritenuto necessario ai fini del decidere.

2.- Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con memoria acquisita agli atti in data 28 gennaio 2022, ha concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata, sul rilievo che il *petitum* investe, all’evidenza, esclusivamente questioni medico-legali insuscettibili

di sindacato da parte dell'Amministrazione convenuta, la quale, quindi, deve ritenersi aver operato legittimamente nell'adozione dell'impugnato decreto.

3.- Venuto il giudizio, una prima volta, in discussione all'udienza dell'8 febbraio 2022, questo giudice ha disposto una CTU, affidandola all'UML presso il Ministero della Salute formulando il seguente quesito: *«...a quale categoria d'indennità, assegno o pensione fosse ascrivibile, per intervenuto aggravamento, alla data della visita collegiale del 13 gennaio 2015, l'infermità "Esiti di frattura della base del 1° metacarpo dx, ad impegno funzionale", già dichiarata dipendente da causa di servizio...».*

4- In data 14 giugno 2023, l'officiato CTU ha depositato il richiesto giudizio medico-legale concludendo nei seguenti testuali termini: *«...Facendo riferimento al quadro clinico/strumentale coevo alla valutazione collegiale dell'epoca...si ritiene che tale quadro rappresenti una perdita funzionale del 1° dito della mano destra, che si presenta flessa e pressoché impossibilitato ai movimenti estensivi e oppositivi, tanto da impedire la capacità di afferrare gli oggetti [...] si ritiene ... che l'infermità "Esiti di frattura della base del 1° metacarpo dx, ad impegno funzionale", già dichiarata dipendente da causa di servizio sofferta dal ricorrente, sia classificabile, per equivalenza/analogia alla 7^a categoria della TABELLA A (voce 5=La perdita totale di un pollice)...».*

5.- All'odierna udienza, l'avv. De Giorgi per il ricorrente e la dott.ssa De Marzo in rappresentanza del Ministero della Difesa si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per le rassegnate conclusioni.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

7.- Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Invero, non può revocarsi in dubbio che sussistono, nel caso all'esame, tutti i requisiti, sotto il profilo sanitario (riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della lamentata infermità alla mano destra, constatato aggravamento della stessa alla data della domanda e della visita collegiale esperita il 13 gennaio 2015, nonché la sua ascrizione tabellare alla 7^a ctg. - Tab. A) richiesti dalla vigente normativa per l'ottenimento del trattamento vitalizio tabellare istato, non essendovi alcun motivo per dubitare dell'esattezza del giudizio

medico-legale formulato dall'organo di consulenza tecnica, al quale, come risulta dagli atti incartati al fascicolo processuale, ha, anche, aderito *in toto* (“...*concorda pienamente...*”) il consulente di parte dell'Amministrazione convenuta, dott. Vincenzo Palazzo (Medico Superiore della Polizia di Stato).

Ritiene, infatti, questo giudicante che il parere espresso dall'UML è pienamente condivisibile in quanto risulta adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale, coerente con il giudizio diagnostico espresso, già a suo tempo, dall'organo medico-collegiale, nonché ampiamente giustificato dagli atti di causa.

A tali conclusioni il CTU è giunto, infatti, sia sulla scorta della documentazione sanitaria (anche riferita ad accertamenti strumentali all'epoca effettuati) richiamata dalla CMO, in occasione della visita collegiale del 13 gennaio 2015, sia in considerazione delle risultanze dell'anamnesi e della visita “per delega” effettuata in sede di espletamento della consulenza tecnica presso l'Azienda ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce, laddove si riferisce un quadro clinico connotato da “...**Gravi** esiti di frattura [...] con **grave** limitazione funzionale [...] difficoltà nell'afferrare gli oggetti con dolore diffuso continuo che limita le comuni attività quotidiane...”.

Alla luce di quanto suesposto, ritiene conclusivamente questo giudice, in conformità al giudizio espresso dall'UML, che al XXX debba essere riconosciuto il diritto ad ottenere la pensione privilegiata tabellare vitalizia di 7[^] ctg - Tab. A, con decorrenza da primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa di aggravamento inoltrata in data 11 novembre 2013 (sul punto specifico, cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo e all. 6 della produzione di parte convenuta), ricorrendone tutti i presupposti, e con conseguente corresponsione dei relativi ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei termini quali specificati in dispositivo.

8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- riconosce il diritto del ricorrente, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello

di presentazione della domanda amministrativa, ad ottenere la pensione privilegiata per l'infermità "*Esiti di frattura della base del metacarpo dx, ad impegno funzionale*", già dichiarata dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla 7^a categoria, Tabella A;

- dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 500,00, oltre oneri e accessori di legge.

Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 16 gennaio 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

F. to Il Giudice
(Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 28.03.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 28.03.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)